



COMUNE di MADONE

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI ALLE ORDINANZE, ALLE DISPOSIZIONI ED AI REGOLAMENTI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 dell'8 maggio 2002 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2003.

Articolo 1
DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Il presente Regolamento disciplina le modalità di determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nelle violazioni alle ordinanze, alle disposizioni comunali, alle prescrizioni amministrative e ai regolamenti comunali.

Articolo 2
FINALITA'

Nella determinazione delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento, si applicano i principi generali di cui alla Sezione I del capo I della Legge 689/81 e le disposizioni dell'art. 7-bis del testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Le sanzioni da applicarsi alle violazioni di ordinanze, di disposizioni comunali, di prescrizioni amministrative e regolamenti comunali, per le quali non siano stabilite sanzioni amministrative previste da specifiche leggi, ai sensi dell'art. 10, primo comma, della Legge 689/81, dovranno essere determinate entro i limiti minimo e massimo da 25 euro a 500 euro con un rapporto decuplo tra minimo e massimo stabilito.

In sede di ordinanza-ingiunzione il Responsabile del settore competente per l'irrogazione della sanzione applicherà i seguenti importi sanzionatori per le fattispecie di seguito elencate:

- mancata o ritardata comunicazione di dati o informazioni e mancata o ritardata presentazione di denunce previste come obbligatorie da parte di regolamenti o ordinanze comunali: da Euro 30,00 a Euro 300,00;
- svolgimento di attività di qualunque tipo senza autorizzazione o comunicazione preventiva, laddove prevista: da Euro 45,00 a Euro 450,00;
- violazioni di ordinanze disposte dai responsabili dei servizi e/o dei settori: da Euro 45,00 a Euro 450,00;
- violazione di ordinanze contingibili e urgenti disposte dal Sindaco nei casi previsti dalla legge: da Euro 50,00 a Euro 500,00;
- violazioni al regolamento di polizia urbana: da Euro 25,00 a Euro 250,00;
- violazioni a tutti gli altri regolamenti comunali: da Euro 30,00 a Euro 300,00.

Ai sensi dell'art. 8 bis della Legge 689/81, in caso di reiterazione, possono essere previste anche delle sanzioni accessorie limitative dell'esercizio di attività.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui sopra si applicano le disposizioni di cui alla Sezione II del Capo I della Legge 689/81.

Per il pagamento delle sanzioni determinate da provvedimenti violati, il trasgressore è ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre le spese di procedimento, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi della violazione.

Non è data la possibilità del pagamento diretto a mani dell'agente accertatore.

Articolo 3
DESTINATARI

Il presente regolamento è d'indirizzo per la determinazione dei procedimenti sanzionatori nei nuovi regolamenti comunali ed assume vigenza dal momento dell'esecutività della delibera di approvazione ed ha validità sino alla nuova definizione legislativa della materia.

Per quanto concerne le violazioni alle ordinanze, alle disposizioni comunali, alle prescrizioni amministrative e Regolamenti Comunali vigenti, il Responsabile del Settore competente è incaricato di determinare le rispettive sanzioni.

Approvato con deliberazione n. 19 adottata dal Consiglio Comunale in data 24 marzo 2003.

Il Sindaco
Pasquini Pierluigi

Il Segretario Comunale
Rapisarda dott. Leopoldo

La deliberazione di approvazione del presente Regolamento è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data 10 aprile 2003.

Il Segretario Comunale
Rapisarda dott. Leopoldo

La deliberazione di approvazione del presente Regolamento è stata pubblicata all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per quindici giorni consecutivi dal 31 marzo 2003 al 15 aprile 2003.

Il Segretario Comunale
Rapisarda dott. Leopoldo